**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSEGUENTI A FRANA CHE HA INTERESSATO IL BASTIONE SUD DEL FORTE SANTO STEFANO SITO NEL COMUNE DI BERGEGGI (SV) – FAQ**

DOMANDA: Con riferimento al punto 9 del disciplinare della gara in oggetto si chiedono chiarimenti sul metodo di aggiudicazione. Al punto 9 del disciplinare di gara viene riportato come metodo di individuazione della soglia di anomalia la lett. a) del comma 2 dell'art. 97 del nuovo codice degli appalti, ma l'art. 97 comma 2 prevede che il metodo di calcolo debba essere sorteggiato in sede di gara. Va tenuto in considerazione lo stesso quanto scritto al predetto punto 9 oppure si fa riferimento solamente al comma 2 e il metodo di calcolo dell'anomalia verrà poi effettivamente sorteggiato in sede di apertura delle offerte?

RISPOSTA: in merito a quanto richiesto si fa presente che, ai sensi dell’art. 97 comma 8, se il numero delle offerte è superiore a dieci, verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, ovvero procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

 DOMANDA: Nel bando di gara e nel disciplinare è riportato uno schema della categorie richieste nel quale si evidenzia che la categoria OS12B è la PREVALENTE e le categorie OG3, OG2, OS21 e OG13 sono SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI quindi assimilabili all'importo della categoria prevalente e interamente subappaltabili. Al punto 12 del disciplinare però, tra i requisiti viene richiesto attestato SOA, o esecuzione diretta di lavori ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, per CIASCUNA CATEGORIA OS12B, OG3, OG2, OS21, e OG13.

Alla luce di quanto sopra detto, l'attestato SOA deve essere posseduto effettivamente per ogni categoria indicata nel bando, oppure le categorie OG3, OG2, OS21 e OG13 sono effettivamente scorporabili e subappaltabili e quindi alla gara può partecipare anche una ditta in possesso solo della categoria OS12B?

RISPOSTA: Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, si riporta l’art. 92 comma 1 del DPR 207/2010:

*“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.*

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lett. b) della legge 23 maggio 2014, n. 80:

*“non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS 18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.”*

Pertanto, l’attestato SOA (o dimostrazione di aver eseguito i lavori…) deve essere posseduto per la categoria prevalente OS12B per l’importo totale dei lavori e per la categoria OS21 per il singolo importo (ferma restando la possibilità di subappaltare le opere afferenti la categoria OS21 ad impresa qualificata), ovvero per la categoria prevalente OS12B e le categorie scorporabili OG3, OG2, OS21 e OG13 per i singoli importi.